



<<Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri>>  
Erich Fromm

---



## Sommario

ESTRATTO D.L. n. 117/2017 .....	5
LO STATUTO .....	25
REGOLAMENTO <<I rimborsi delle spese sostenute dai soci e soci volontari per i compiti di Istituto (Missione)>> .....	34
LE ATTIVITÀ dell'Associazione .....	36
LA STORIA .....	42
I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI.....	46
"Pisa, l'altra faccia della città e dei suoi dintorni" .....	46
Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e funzionale di porzione delle aree e del manufatto di proprietà comunale ...	48
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) .....	51
La Collaborazione con l'Istituto "Ant. Pesenti" di Cascina ....	52
L'attività a favore dell'Ambiente e del Territorio.....	53
La Gestione del Tempo .....	55
La promozione del territorio.....	56
IL FUTURO PROSSIMO .....	58
I riferimenti amministrativi.....	62
Fac-Simile per iscriversi.....	64
Quote sociali annuali .....	67
Erogazioni liberali .....	67



## ESTRATTO D.L. n. 117/2017

**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

### **Titolo II**

### **Degli enti del terzo settore in generale**

...OMISSIS

#### **Art. 11. Iscrizione**

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 12. Denominazione sociale**

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

#### **Art. 13. Scritture contabili e bilancio**

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o

entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 14. Bilancio sociale**

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Art. 15. Libri sociali obbligatori**

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

**Art. 16.** *Lavoro negli enti del Terzo settore*

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

### **Titolo III**

#### **Del volontario e dell'attività di volontariato**

**Art. 17.** *Volontario e attività di volontariato*

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro

mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla *legge 21 marzo 2001, n. 74*

**Art. 18. Assicurazione obbligatoria**

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

**Art. 19. Promozione della cultura del volontariato**

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro



dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

## **Titolo V**

### **Di particolari categorie di enti del terzo settore**

...OMISSIS

## **Capo II - Delle associazioni di promozione sociale**

### **Art. 35. Associazioni di promozione sociale**

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento

associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

**Art. 36. Risorse**

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**Titolo X**

**Regime fiscale degli enti del terzo settore**

**Capo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 79. Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai

risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135*.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi

i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

**Art. 80. Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali**

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427* e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del *decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193* convertito con modificazioni dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*.

#### **Art. 81. Social Bonus**

1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui

all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, *comma* 53, della *legge* 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della *legge* 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo* 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, *comma* 3 della *legge* 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

**Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

4. Le imposte di

registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, *comma 1, lettera a)*, della *legge 20 maggio 1985, n. 222*, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, *comma 1, lettera i)*, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, dall'articolo 91-bis del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e dall'articolo 1, *comma 3*, del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la

riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

**Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali**

**1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.** L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. **La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

**2.** Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.



3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della *legge 15 aprile 1886, n. 3818*, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

## Capo II

### **Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale**

...OMISSIS

#### **Art. 85. *Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale***

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso

pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, *comma 6, lettera e)*, della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

**Art. 86.** *Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'*articolo 395 della direttiva 2006/112/CE*.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi

per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del *decreto-legge* 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla *legge* 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del *decreto-legge* 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla *legge* 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica* 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica* 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con

l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* e all'articolo 32-bis del *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato *decreto-legge n. 83 del 2012*, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427* e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del *decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*.

### Capo III

#### Delle scritture contabili

**Art. 87.** *Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore*

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma

5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22

del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo *decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973*. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.



## LO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE denominata **"Promosferæ APS ETS"** ed istituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.L. 117/2017

### TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

**Art. 1 – Denominazione e Sede** - L'associazione denominata "Promosferæ APS ETS" è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi degli articoli trentasei (36) e seguenti del Codice civile e del D.L. n. 117/2017.

La sede legale è ubicata in Via Oratoio numero ventinove (29) in località Oratoio, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Nazione Italia.

L'Assemblea ordinaria può, con propria deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede e istituire uffici secondari, strutture tecniche e amministrative.

**Art. 2 – Durata:** L'associazione ha durata sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).

### TITOLO II - FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

**Art. 3 – Finalità istituzionali** - L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione opera senza scopo di lucro. È soggetto attivo ed integrante del terzo settore italiano, promuove cultura, socialità, solidarietà. È autonoma, pluralista e apartitica.

**Art. 4 – Attività** - L'associazione svolge le seguenti attività ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

**Art. 5 – Attività diverse** - L'associazione si riserva di progettare ed esercitare attività diverse subordinandole a ruolo secondario e comunque strumentale rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 117/2017.

**Art. 6 – Raccolta fondi** - L'associazione pone in essere il complesso delle attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

**Art. 7 – Prestazioni di lavoro** - L'associazione si avvale in maniera prevalente del lavoro volontario ma può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

### **TITOLO III - SOCI**

**Art. 8 – Soci** - I Soci dell'Associazione sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, suddivisi nelle categorie di: Socio Ordinario e Onorario I Soci versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea. I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione terrà un registro dei Soci, denominato "Libro degli associati" evidenziando le due categorie; terrà inoltre un apposito registro denominato "Libro dei Volontari" ove annoterà la volontà di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera in maniera volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'associazione.

**Art. 9 – Ammissione** - La qualità di Socio si acquista con l'ammissione del nuovo associato attraverso deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dello status di socio. All'interno dell'associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

**Art. 10 – Diritti dei Soci** - I Soci hanno diritto a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione; avere l'elettorato attivo e passivo per la carica di Presidente; avere l'elettorato attivo e passivo per la carica di consigliere nell'Organo di Amministrazione; partecipare all'elaborazione delle proposte di delibera dell'Organo di Amministrazione; deliberare sulle proposte, sul rendiconto contabile annuale presentati dall'Organo di Amministrazione in sede Assembleare. È diritto del socio prendere visione dei libri sociali, obbligatori e facoltativi.

**Art. 11 – Doveri dei Soci** - L'ammissione a Socio comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto, di attenersi alle deliberazioni degli organi.

**Art. 12 – Perdita della qualità di Socio** - La qualità di Socio viene meno per le seguenti cause: 1) decesso o estinzione giuridica del Socio; 2) recesso, da comunicare con lettera diretta all'Organo di Amministrazione; 3) decadenza, deliberata dal Organo di Amministrazione nel caso di venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione; 4) espulsione, deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie; 5) l'assenza ingiustificata e consecutiva ad almeno tre assemblee; 6) il mancato pagamento della quota associativa annuale se legittimamente deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 settembre. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

I deliberati di decadenza e di espulsione devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. Avverso i deliberati di decadenza e di espulsione, i Soci possono ricorrere direttamente alla giurisdizione ordinaria non essendo previsto l'organo di controllo.

#### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 13 – Organi sociali dell'associazione** - Gli organi della associazione sono: l'Assemblea; il Presidente; l'Organo di Amministrazione.

**Art. 14 – L’Assemblea** - Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Libro degli associati. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di una (1) delega.

L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente senza obblighi di forma purché comunicata con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre (3) giorni.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità. In prima convocazione la seduta è valida se presenti la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione la seduta è sempre valida.

Le assemblee legittimamente costituite deliberano con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea straordinaria delibera l’atto di scioglimento alla presenza dei 2/3 degli aventi diritto >>

**Art. 15 – Compiti dell’Assemblea** - Spetta all’Assemblea ordinaria: eleggere il Presidente; eleggere i membri dell’Organo di Amministrazione; deliberare sugli indirizzi politico-amministrativi dell’associazione; deliberare sui provvedimenti di espulsione dei soci; controllare la gestione ordinaria posta in essere dall’Organo di Amministrazione; deliberare sugli atti di gestione straordinaria proposti dall’Organo di Amministrazione.

Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare per qualsiasi altro caso di necessità ed in particolare per: le modifiche allo statuto dell’associazione; l’eventuale scioglimento dell’associazione.

**Art. 16 - Il Presidente** - Il Presidente è un socio e viene eletto dall’Assemblea ordinaria, resta in carica per quattro (4) anni ed è liberamente rieleggibile, tranne nei casi di dimissioni anticipate e/o cessazione. Se sussistono i casi precedentemente scritti spetta al Vicepresidente convocare la stessa ed indire nuove elezioni per l’incarico di Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la facoltà di delegare i suoi compiti al Vice Presidente e/o ai membri dell’Organo di Amministrazione. Nei casi di particolare necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti d’urgenza, salva ratifica dell’Organo di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**Art. 17 – L’Organo di Amministrazione** – L’Organo di Amministrazione è formato dal Presidente e da un minimo di due (2) ad un massimo di quattro (4) componenti eletti tra i soci dall’associazione. Ogni membro dell’Organo di Amministrazione resta in carica per la durata del mandato del Presidente, può essere rinominato. In caso di venir meno, per qualsiasi

motivo, di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua o alla loro sostituzione entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto evento. Il membro entrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno tre (3) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a un (1) giorno. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**Art. 18 – Compiti dell'Organo di Amministrazione** – All'Organo di Amministrazione compete la gestione ordinaria dell'associazione e spetta promuovere, coordinare e attuare i programmi deliberati dall'Assemblea; coordinare le attività dell'associazione; predisporre le proposte di delibera ed il rendiconto contabile annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; amministrare il patrimonio dell'associazione; proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti di espulsione a carico dei Soci nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente statuto.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Vicepresidente tra i consiglieri eletti dall'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o assenza.

**Art 19 – Mozione di sfiducia all'Organo di Amministrazione** - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei soci e viene messa in discussione entro e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dall'Assemblea straordinaria si procede alla revoca di tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, contestualmente il socio anziano indice le elezioni immediate dell'organo.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

**Art. 20 – Patrimonio** - L'associazione provvede agli scopi statutari: 1) con le quote associative; 2) con i contributi dei Soci; 3) con eredità, donazioni e legati; 4) con contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 5) con contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 6) con entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 7) con proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 8) con erogazioni liberali dei Soci e dei terzi; 9) con entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostentamento; 10) con altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Durante la vita dell'associazione non è consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o di avanzi di gestione. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 21 – Esercizio finanziario** - L'esercizio finanziario ha inizio il primo (1°) gennaio e si chiude il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Oltre le scritture prescritte l'associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Il rendiconto per cassa dell'esercizio precedente deve essere messo a disposizione degli aventi diritto e resta depositato in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea che lo dovrà approvare, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **TITOLO VI – SEGNI DISTINTIVI**

**Art. 22 – Segni distinti e descrizione del logo** - Il segno distintivo dell'associazione è rappresentato dalla sua denominazione ovvero “**Promosferæ Aps Ets**” redatta esclusivamente con il font Broadway e dal logo sottostante che rappresenta la metà del globo terrestre visto dallo spazio tagliato dalla denominazione con le lettere **Pr** in colore nero, le lettere **omosfer** in colore bianco e le lettere **æ Aps Ets** in colore nero:



## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23 – Scioglimento e liquidazione** – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 24 – Rinvio** – Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia. Dopo aver letto nuovamente lo Statuto.

**Art. 25 – Norma transitoria** – 1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Promosferæ Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del



presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 ove sia prevista la retribuzione di personale;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DEGLI AVENTI DIRITTO il 12 ottobre 2021 nella assemblea straordinaria.

Depositato e registrato in data 20 ottobre 2021 con cod. id. 2611 SERIE III presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa, Galleria Gerace n. 7/15. Procedura amministrativa elaborata dal Funzionario Vanessa Furnari

## **REGOLAMENTO <<I rimborsi delle spese sostenute dai soci e soci volontari per i compiti di Istituto (Missione)>>**

### **PREMESSA**

**Visti** co. 3 e 4 dell'art.17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il c.d. 'Codice del Terzo settore' che dispongono:

Comma 3: *"L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario"*, al socio e al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, *"entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo"*.

Comma 4: *"...le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."*

**Accertato** che la Legge non impone procedure o limiti prestabiliti che sono quindi lasciati all'autonomia dell'organizzazione che li adotta sulla base delle proprie esigenze culturali, finanziarie ed organizzative e che l'uso dell'espressione *'effettivamente sostenute'* comporta comunque un'attenta analisi per evitare la distribuzione di utili anche indiretta, l'Associazione di promozione sociale Promosferæ ETS si dota del seguente regolamento in ottemperanza del D.L. n. 117/2021:

### **Art. 1. - Premessa**

La premessa del presente regolamento è parte integrante e sostanziale

### **Art. 2. - Accesso al rimborso delle spese**

Può accedere al rimborso delle spese sostenute, il socio ed il socio volontario autorizzato all'attività istituzionale. L'autorizzazione è accordata da apposito documento denominato *"Attività istituzionale, autorizzazione e modalità di esercizio"* deliberata dall'Organo di Amministrazione.

### **Art. 3. - Spese rimborsabili**

Sono rimborsabili tutte le spese sostenute nell'ambito dell'attività istituzionale con riscontro oggettivo ovvero con pezze d'appoggio che

abbiano natura fiscale o ancorché non fiscali siano emesse da soggetti abilitati (scontrini, ricevute fiscali, fatture)

**Art. 4. - Spese rimborsabili ai sensi dell'art. 17 co. 4**

È ammesso il rimborso con tale modalità, rimane a discrezione dell'Organo di Amministrazione deliberare il pagamento della importo presentato tramite autocertificazione. L'emissione dell'autocertificazione necessita comunque della conservazione delle pezze d'appoggio e i documenti non allegati, per un tempo utile ai fini di eventuali controlli fiscali.

**Art. 5. - Massimale di Rimborso**

Il massimale di Rimborso spese è fissato all'importo di € 500,00 (Cinquecento Euro) mensili.

**Art. 6. - Lista delle spese rimborsabili**

- Documento attestante l'acquisto di Vitto, fino ad un max di Euro 10,00 (dieci euro) giornaliero. Se l'attività di volontariato supera le otto ore, il rimborso giornaliero raddoppia;
- Ogni tipo di documento che attesti la spesa di viaggio per attività istituzionale autorizzata ovvero biglietti dell'autobus, ferroviari, marittimi ed aerei;
- Ricevuta di pedaggio autostradale per attività istituzionale autorizzata;
- Ricevuta di acquisto carburante per attività istituzionale;
- Pernotti fino ad un massimo di € 50,00 (cinquanta euro)
- Ricevuta per spese telefoniche fino ad un massimo di Euro 5,00 (cinque euro) mensili;
- L'Organo di Amministrazione, con apposita deliberazione, può accordare il rimborso chilometrico per l'uso promiscuo dell'auto di proprietà del socio, fissando la tariffa e il chilometraggio massimo rimborsabile. La liquidazione è trimestrale dopo apposita e puntuale rendicontazione delle destinazioni raggiunte a fini istituzionali.

**Art. 7. - Norma finale**

Per tutto quanto non previsto, il volontario potrà comunque inoltrare istanza di rimborso all'Organo di Amministrazione, che con apposita delibera motivata autorizzerà o non autorizzerà il pagamento della spesa sostenuta.

**Art. 8. - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Organi di Amministrazione il 23 ottobre 2021 ed entra in vigore dal 1° novembre 2021.

## Le 10 “Abilità” che aiutano a vivere meglio secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità

...E che per Promosferæ rappresentano il “Codice Etico”

Al di là dei talenti individuali, esistono abilità che tutti dovrebbero apprendere per vivere più serenamente. Sono le “*Life skills*”. Cosa sono e come svilupparle secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le 10 “*Life skills*” sono abilità che si imparano e nulla hanno a che vedere con il “Talento naturale” che un individuo esprime in una specifica disciplina. Esse possono essere definite come abilità “trasversali” che coltivate, portano benessere personale e permettono di superare le difficoltà della vita. Si possono imparare a tutte le età attraverso specifici programmi e dovrebbero essere parte integrante dell'educazione scolastica. Tali competenze tornano utili per muoversi e orientarsi in qualunque contesto a prescindere da quelle che sono le abilità artistiche, sportive, intellettuali o pratiche che caratterizzano l'individuo.

Esiste un elenco specifico delle “*Life skills*” che è quello redatto dall'OMS nel *Glossario di Promozione della Salute* pubblicato nel 1988. Questo documento definisce le 10 abilità emotive, relazionali e cognitive utili per affrontare la vita. Sono abilità che consentono alla persona di adottare strategie positive di adattamento di fronte ai cambiamenti e alle difficoltà.

Le 10 “*Life skills*” possono essere raggruppate in 3 aree: quelle emotive, quelle relazionali e quelle cognitive.

“*Life skills*” emotive:

1. **Consapevolezza di sé.** Ma che significa veramente? Non staremo a fare tanti giri di parole, la consapevolezza di sé è semplicemente aver il coraggio di cambiare punto di vista ed accettare il consiglio che molto spesso viene richiesto ma poi non messo in pratica, consapevolezza di sé significa che è la Terra che gira intorno al Sole e non viceversa.

2. **Gestione delle emozioni.** Con questa facoltà si intende la capacità non solo di riconoscere e denominare le emozioni, ma anche di saperle utilizzare non per reagire d'impulso, ma per pensare e orientarsi nelle relazioni e nei comportamenti.

3. **Gestione dello stress.** L'individuo è progettato per mettere in atto, sincronicamente, tutto un insieme di reazioni di allarme non appena percepisca una minaccia. Essere in grado di non prolungare o cronicizzare la propria risposta di stress, ma poter ritornare al proprio stato di equilibrio psico-fisico di “riposo” è fondamentale per la salute. Alcuni imparano un metodo di rilassamento come il Training Autogeno, altri imparano che andare a camminare o dedicarsi al proprio hobby preferito

li aiuta a ritrovare la tranquillità. È bene che ogni persona sappia riconoscere i propri stati di stress e abbia a disposizione più alternative da adottare ritrovare l'equilibrio psico-fisico.

“Life skills” relazionali

4. ***Empatia.*** Saper vivere bene significa anche sapersi mettere nei panni degli altri, non solo dal punto di vista cognitivo, ma anche emotivo. Tutti noi abbiamo emozioni che riempiono le nostre esperienze e dunque qualunque nostro stato d'animo. Ed è da queste esperienze condivise che possiamo attingere per sviluppare le nostre capacità empatiche, per immedesimarci, quanto basta, nell'esperienza dell'altro per riuscire a comprenderla dal suo punto di vista.

5. ***Comunicazione efficace.*** Saper comunicare è molto di più che saper pronunciare parole o frasi per esprimere concetti e inviare messaggi, ma rappresenta un'importante capacità sociale. Significa saper adattare la comunicazione al contesto e agli interlocutori che abbiamo davanti mantenendo una sufficiente coerenza tra ciò che diciamo a parole e ciò che diciamo con la postura e le espressioni facciali.

6. ***Sviluppare e mantenere relazioni efficaci.*** Significa trasmettere le proprie opinioni e necessità con assertività, imparando a farsi ascoltare senza dover prevaricare l'altro né sminuire sé stessi. Significa anche essere in grado di stabilire e mantenere durevolmente relazioni soddisfacenti e, al contempo, essere in grado di interrompere quelle che si rivelino dannose.

“Life skills” cognitive

7. ***Pensiero critico.*** Questo aspetto è molto importante, sia per l'educazione dei ragazzi ma anche degli adulti, per la prevenzione dei comportamenti a rischio. Saper utilizzare il pensiero critico è importante infatti per fare un uso intelligente di ogni media, sia esso tradizionale che social. Imparare a verificare le fonti, approfondendo le notizie, cercando informazioni alternative e tutelando la propria privacy è fondamentale per non diventare vittime della falsa notizia.

8. ***Pensiero creativo.*** Saper utilizzare il pensiero divergente, in armonia col pensiero logico-razionale, consente di trovare nuove strade, esprimere sé stessi in modi personali e non convenzionali, sviluppare talenti artistici o nuove idee che solo dopo potranno essere sottoposte al vaglio della razionalità.

9. ***Risolvere i problemi.*** Il “problem solving” si distribuisce sulla bilancia del “pro e contro”. La risoluzione dei problemi è un processo “passo dopo passo” e la faticosa illuminazione è sempre preceduta da un periodo di gestazione mentale, spesso da una notte di buon sonno o da un'attività rilassante... Primo passo allora: rilassare la mente...

**10. *Prendere decisioni.*** Ultimo ma non per importanza. Prendere decisioni è un'abilità anch'essa a metà fra il razionale e il cognitivo. Richiede riconoscimento e ascolto delle proprie emozioni e motivazioni, ma anche razionalità per poter individuare la strategia che, fra quelle disponibili, meglio consente di raggiungere i propri obiettivi massimizzando i benefici e minimizzando i costi. Senza procrastinare all'infinito, né agire d'impulso.

## LE ATTIVITÀ dell'Associazione

L'associazione svolge le seguenti attività ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 117/2017:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;

i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali** di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) **organizzazione e gestione di attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione**, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**;

**Attività diverse**, l'associazione si riserva di progettare ed esercitare



attività diverse subordinandole a ruolo secondario e comunque strumentale rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 117/2017.

## LA STORIA

L'Associazione nasce il 10 gennaio 2009 e si caratterizza come Onlus, il settore principale di competenza è l'assistenza sociale-sociosanitaria.


Negli anni la connotazione, ancorché rimanga fedele alla sua genesi, sviluppa percorsi che accomunano l'aspetto sociale e socio sanitario con quello del rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

Nel pieno rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera senza scopo di lucro e si compone di persone fisiche e giuridiche. L'associazione è autonoma, pluralista ed apertistica.

05/04/2009 14:37 0554970388

UFF. ACCERTAMENTO

PAG. 01/01



Direzione Regionale della Toscana

Settore Controlli, contenzioso, riscossione  
Ufficio Accertamenti

N. A2/2009/17034/ protocollo

PROMOSFERAE  
VIA ORATOIO 29 - PISA - PI - 56121

### IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

#### Dispone:

l'iscrizione del Vs. Ente all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta presso questa Direzione Regionale.

#### Motivazioni

A seguito del controllo preventivo di carattere esclusivamente formale il Vs. Ente è stato iscritto nel Registro delle Onlus tenuto dalla scrivente Direzione regionale a decorrere dal 16/02/2009 - n. prot. Operazione 17034 del 11.03.2009, nel settore attività 01 - ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA.

#### Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 460/1997

Decreto Ministeriale n. 266/2003

Decreto legislativo n.300/1999

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area I

Firenze, 13.03.2009

IL CAPOUFFICIO

Matteo Useli

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Via della Fornace, 8 - 50129 Firenze  
Tel. 055497181/1227 - Fax 0554970300 - e-mail: dr.toscana.ace@agenziaentrate.it



Nell'anno 2021, attraverso una modifica statutaria si adegua alla nuova normativa di settore.

Il 12 ottobre 2021, l'associazione si trasforma in Associazione di Promozione Sociale per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e prende la denominazione di <<**Promosferæ APS ETS**>>

**Il 20 ottobre 2021 il Nuovo Statuto è depositato e registrato con cod. id. 2611 SERIE III presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa, Galleria Gerace n. 7/15. La Procedura amministrativa è elaborata dal Funzionario Vanessa Furnari.**

**NUOVO STATUTO Art. 25 – Norma transitoria –** 1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei

settori di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Promosferæ Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;


c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 ove sia prevista la retribuzione di personale;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge



"ALLEGATO B" del Verbale di  
Assemblea Straordinaria svoltasi in  
data Martedì 12 Ottobre 2021 presso la  
sede legale dell'Associazione

---



**Promosferæ ONLUS**

---

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23 – Scioglimento e liquidazione** – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 24 – Rinvio** – Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia.

**Art. 25 – Norma transitoria** – 1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Promosferæ Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 ove sia prevista la retribuzione di personale;
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DEGLI AVENTI DIRITTO.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA  
20 OTT. 2021  
Registrato... 2611 ...SERIE III  
**FUNZIONARIO**  
*Vanessa FERNARI*

---

5

Dal **15 novembre 2021** iscritta al Registro regionale dell'Associazioni di Promozione Sociale con il numero identificativo 609 (seicentonove) come da comunicazione della Dr.ssa Cinzia Fruzzetti responsabile del registro provinciale.

Il **25 novembre** l'ufficio Terzo Settore del Comune di Pisa ha inviato comunicazione mail per procedere alla trasmigrazione dei dati associativi nel RUNTS. Il **27 novembre** si è proceduto all'invio di quanto richiesto.


Il **29 novembre** è stata ricevuta la conferma che il procedimento amministrativo procede correttamente.

## I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI

---

“Pisa, l'altra faccia della città e dei suoi dintorni”

(i rifiuti abbandonati ed il degrado sul territorio del nostro Comune)



### Premessa

Abbiamo pensato, elaborato e partorito questo documento sperando di stimolare un proficuo dibattito tra la cittadinanza, residente e non residente, del Comune di Pisa.

La Città di Pisa, sede di tre Università è una Città con molte contraddizioni e forti contrasti, per dirla in altro modo **Pisa è una Città in**

**chiaro scuro.**

Alla vista della *Piazza dei Miracoli*, dei *Lungarni* con i suoi Palazzi (anche se sono ancora feriti dagli eventi bellici della Seconda guerra mondiale), della *Luminara*, di *Borgo* e *Piazza dei Cavalieri*, la persona assapora la magnificenza e la storia della *Nostra Piccola Grande Città*; in antitesi a tutto ciò rimane sconvolta e perplessa dal *degrado* e dall'*abbandono* di parte del territorio.

Il nostro obiettivo è portare a conoscenza della cittadinanza alcune di queste aree, anche di pregio naturalistico o ad alta fruibilità di popolazione dove è imperante il degrado ed in cui proliferano l'abbandono di rifiuti di ogni genere e specie, alcuni di essi sicuramente nocivi alla nostra salute, alla terra ed alle acque.

Quello che andremo a mostrare in questo documento è frutto di una meditata riflessione, la consapevolezza che sul territorio pisano esistono aree pubbliche e private che deturpano il patrimonio architettonico, culturale ed ambientale ci ha convinto che *"... è un nostro preciso dovere denunciare la situazione affinché le Istituzioni si attivino per recuperare queste zone e riconsegnarle al libero godimento del cittadino"*.

**È nostro dovere non nascondere "la verità!" o per dirla alla pisana "la porvere sotti'r tappeto!"**. Vogliamo ricordare che tale testimonianza non è esaustiva del problema, abbiamo fotografato le aree che ogni **pisano doc** conosce e che ormai si è rassegnato a vederle così...*noi non ci vogliamo rassegnare.*

*...un ringraziamento particolare va a tutti i volontari ed i soci che hanno contribuito a produrre questo documento, ancora grazie!*

NOTA: Chiunque fosse interessato al questo documento di oltre 200 pagine può scriverci alla nostra e-mail: [promosferae.aps.ets@gmail.com](mailto:promosferae.aps.ets@gmail.com) saremo ben lieti di inviarlo poiché questo lavoro inviato *urbi et orbi* è stato l'apripista per il recupero di zone degradate, abbandonate e sommerse dai rifiuti di ogni genere. L'allora amministrazione Filippeschi non poté far altro che intervenire. L'unico rammarico è con anche la Procura della Repubblica fu informata con la consegna formale del lavoro, ma la stessa non ha proceduto in merito.

Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e funzionale di porzione delle aree e del manufatto di proprietà comunale

identificati all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Pisa con i seguenti numeri di particella catastale: 0097-5, 0097-9, 0097-19 e 0097-26.



Comune di Pisa

*Recupero riqualificazione  
ambientale - funzionale*



Proprietà:

AREA PUBBLICA

Proponente:

Promosferae Onlus  
via di Oratoio - Pisa

SCALA 1:2000

tav U

Maggio 2009

planivolumetrico di progetto  
documentazione fotografica  
estratto aerofotogrammetrico

PROGETTO:

Idà & Logli *architetti associati*  
Arch. Manrico Logli

via L. Muratori, 1 - San Giuliano Terme - tel. 050.556015, fax. 050.894764  
E-mail: storilpiso@iscali.it

## PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE - DESCRIZIONE

Lo scopo generale è di creare una struttura polivalente che diffonda cultura, aggregazione, educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile.

Il progetto di riqualificazione prevede che:

1. il perimetro dell'area in oggetto sia totalmente recintato con due ingressi, uno a nord (foto 1, 2) ed uno a sud (foto 3,4), delimitato da vegetazione (siepi e alberatura di piccolo e



medio fusto), illuminato e video sorvegliato;

2. la fruibilità sia esclusivamente pedonale o ciclabile;
3. l'area è divisa in due parti:
  - a. una aperta al pubblico,
  - b. l'altra di esclusiva fruibilità dei nostri associati e/o degli utenti che vi accedono per accordi e/o convenzioni sottoscritte tra l'associazione e gli Enti e/o Istituzioni pubbliche e private:

- i. Nell'area aperta al pubblico sono previste: l'Area picnic, l'Area di sosta per Camper, il Percorso vita di oltre 700 metri con 4 pedane attrezzate (vedi il percorso vita sul Viale delle Piagge), il Campo di Calcio a 7 in erba sintetica, un Manufatto in vetro e legno da adibire a ufficio, spogliatoio e deposito attrezzi. I locali adibiti a spogliatoio, nell'idea di progetto, dovrebbero essere a servizio, oltre che del Campo di calcio anche di coloro che vogliono cimentarsi nel percorso vita all'interno del parco o fare attività sportiva non agonistica (es.: ginnastica, corsa, bicicletta, canoa) sulla sponda e all'interno del Canale dei Navicelli, il Ristoro e l'Area servizi; tutte queste attività dovrebbero consentire la fattibilità economica ovvero il recupero di risorse finanziarie per la messa in sicurezza, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ed ordinaria di tutta l'area.

- ii. Nell'area di esclusiva fruibilità dei nostri associati e/o degli utenti che vi accedono per accordi e/o convenzioni sottoscritte tra l'associazione e gli Enti e/o Istituzioni pubbliche e private sono previste: venti (20) Piattaforme per la pesca sportiva non agonistica, un Scivolo per l'ingresso sullo in acqua delle barche a remi, due (2) capanno per l'osservazione della fauna volatile (Attività da svilupparsi con l'Ente Parco regionale MRSM ed in collaborazione con le associazioni che tutelano la fauna volatile (L.a.v., L.i.p.u.)), una Palafitta sul lago di fronte al ristoro da adibire ad area solarium ed intrattenimento, l'Area per il tiro con l'arco, l'Area di intrattenimento dei bambini arredata con attrezzi in legno (scivoli, altalene, giostre meccaniche), un Orto didattico (frutta ed ortaggi), l'Area recintata e protetta da dedicare agli animali da cortile (conigli, oche, ecc.), alcuni Chioschi in legno per l'intrattenimento dei soci;

4. l'intera area sarà piantumata con essenze proprie della macchia mediterranea, i percorsi pedonali e le aree di sosta saranno piantumati con essenze a forte connotazione sensoriale.

5. All'esterno dell'area recintata saranno ricavati **parcheggi per auto e motocicli** esclusivamente a servizio del parco, gli stalli poseranno sempre sull'area di proprietà comunale.

La proposta che l'associazione **Promosferæ Onlus** sta facendo all'Amministrazione Comunale si inserisce perfettamente nello sviluppo

eco-turistico dell'area del Canale dei Navicelli.

L'ambizioso progetto delle gite in Battello, promosso dalla Società Navicelli s.p.a., sul canale è in perfetta simbiosi con la nostra proposta ed il nostro spirito; l'area in oggetto, così come progettata, è il punto ideale per valorizzare il canale, i prodotti tipici del Parco MSRM, la laboriosità e l'ingegno della nostra gente.

Vogliamo ricordare che tale progetto potrebbe essere inserito:

1. nei percorsi socio assistenziali che la Società della Salute promuove per gli anziani e le persone diversamente abili affinché possano godere di un'oasi e di tranquillità, specialmente nel periodo primaverile ed estivo;
2. nei percorsi didattico ambientali promossi dal Provveditorato agli Studi di Pisa;
3. nei tirocini formativi dell'Università di Pisa per quanto riguarda le Lauree in Scienze sociali ed Agraria.

**Affermiamo** che senza alcuno sforzo ed alcun esborso finanziario, il Comune di Pisa valorizzerebbe un'area, oggi dimentica e degradata, meta di balordi e di fatto discarica abusiva (foto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), presumiamo anche occupata senza titolo (all'interno dell'area vive, ben tenuto, un cavallo (foto 15, 16, 17) a significare che qualcuno detiene le chiavi del cancello di entrata), a tutto vantaggio della cittadinanza, con un ritorno importante in termini istituzionali ed economici, occupazionali e di immagine.

Certo di aver destato definitivamente interesse, aspettando di essere contattato per un incontro ufficiale con la S.V. Ill.ma, l'occasione è gradita per augurare i migliori saluti.

Alleghiamo:

1. Documentazione fotografica (pagine 8)
2. Planivolumetrico di progetto (Tav. U scala 1:2000)
3. Presentazione dell'associazione (pagine 13)
  - a. Organigramma
  - b. Statuto
  - c. Assemblea ordinaria del 28 febbraio u.s.

NOTA: Questo progetto è stato presentato molto tempo or sono, all'Amministrazione Comunale presieduta dal Sindaco Filippeschi, non fu mai data alcuna in merito.

Vista e accertata la scarsa propensione al rispondere alle istanze dei cittadini, l'assemblea ordinaria di Promosferæ Onlus deliberò di interagire con le PP. AA. A meno che questa azione non fosse strettamente necessaria o cogente.

---

## Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)



Cos'è il Gioco d'Azzardo?

Il Gioco d'Azzardo nella storia

Il Gioco d'Azzardo patologico è una vera malattia?

Come ci si ammala?

Chi è il giocatore malato? Come cambia la sua vita?

Le fasi della malattia

Il Gioco d'Azzardo patologico (GAP) si può curare?

NOTA: Un altro progetto che ha dato molta soddisfazione poiché ha aperto gli occhi a molte persone, un progetto fuori dal campo pubblico, lontano dal Sert. Con risultati molto soddisfacenti

## La Collaborazione con l'Istituto "Ant. Pesenti" di Cascina

Esperienza conclusa e molto apprezzata



### Istituto di Istruzione Superiore Statale "Antonio Pesenti"

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Internazionale - Liceo Linguistico -  
Istituto Tecnico Commerciale



#### CONVENZIONE

Anno scolastico 2009 – 2010,

**Istituzione di Borsa di Studio a favore di studente disabile e/o studente che versi in un grave stato di disagio psichico e/o economico.**

Nell'anno duemila (2010), mese Febbraio, giorno uno (1), presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. PESENTI" in Via Moro a Cascina (PI)

tra

l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "A. PESENTI" con sede legale in Via Moro n.6 Comune di Cascina (PI) cod. fiscale 90002900505, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Romano Betti,

e

l'Associazione "Promosferæ Onlus" con sede legale in Via Oratoio n. 29 Comune di Pisa (PI) codice fiscale 93067260500, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Massimo Rossi, di seguito denominata "Associazione",

#### Attestato che

- l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività in settori determinati;
- opera senza scopo di lucro;
- è soggetto attivo ed integrante del terzo settore italiano, promuove cultura, eventi sociali e solidarietà;
- è autonoma, pluralista e apartitica;
- promuove, sostiene e gestisce servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria;
- promuove cultura ed arte, attraverso l'elaborazione, la programmazione, la gestione di centri socio-ricreativi e lo svolgimento di eventi;
- promuove la collaborazione con le Istituzioni, per facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi di integrazione, salvaguardia ed assistenza;

Indirizzo: Via Aldo Moro, 6 - 56021 Cascina (PI) Tel 050701903-04 Fax 050711040

Pag. 1 di 3

- e-mail: [segreteria@antoniopesenti.it](mailto:segreteria@antoniopesenti.it)  
- internet address: [www.antoniopesenti.it](http://www.antoniopesenti.it)

---

## L'attività a favore dell'Ambiente e del Territorio

Ambiente ed integrazione, sul **Fiume Morto**: raccolti 1,5 tonnellate di rifiuti in 500 metri di spiaggia

E' il frutto del duro lavoro degli studenti dell'Itis "Leonardo Da Vinci" di Pisa e dei migranti del centro San Jacopo della "Croce Rossa" di San Giuliano, sotto direzione del "Consorzio 4 Basso Valdarno" e "Legambiente". L'iniziativa fu pensata ed ideata da Promosferæ Onlus, infatti il Presidente ricopriva anche il ruolo di rappresentante legale del Consorzio, fu così che si poté realizzare questa azione tanto meritoria.

L'intervista di Pisa Today: "E' un intervento - spiega il presidente del Consorzio Marco Monaco - che in realtà parte da lontano. Due anni fa si realizzò con 500mila euro, il 90% di essi provenienti dalla Regione Toscana e il resto dai Comuni di Pisa e Vecchiano, la risistemazione degli argini del fiume. Allora vidi lo **scempio ambientale** dell'area, ne parlai al Consiglio direttivo dell'Associazione Promosferæ e a febbraio di quest'anno ho avuto l'occasione di parlare con Legambiente e l'ente Parco, per arrivare fino all'evento del 16 maggio nell'ottica di integrazione dei migranti. Un successo sotto tutti i punti di vista".



In collaborazione con Legambiente ed il CPT n. 3 abbiamo ripulito la **Golena d'Arno**, i volontari armati di guanti e sacchi hanno raccolto oltre una tonnellata di rifiuti non pericolosi, in prevalenza plastiche e Rsu.



SABATO 23 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 08:45 ALLE 13:30

**Puliamo la Golena d'Arno da Rigione al Lungarno Guadalongo**





---

## La Gestione del Tempo

Nell'ambito della formazione extrascolastica, l'associazione per volontà del Presidente presenta alcuni corsi, qui è riportato quello su



Il frontespizio della pubblicazione a corredo del corso

In un mondo dove il tempo è tiranno e dove la sua gestione è spesso deficitaria, l'associazione promuove corsi didattici affinché *Il Tempo* da tiranno diventi un alleato fidato. Il corso si dipana attraverso dieci lezioni e si prefigge di consolidare basi solide affinché non si ripeta più ... "*è tutta colpa del traffico!!!*".

## La promozione del territorio

L'articolo 4 del vigente statuto sancisce che:

*“e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*


*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;”*

Alla scoperta dei segreti del nostro territorio...in sinergia con il Privato sociale ed in particolar modo con l'Associazione riconosciuta “Gli Amici dei Musei”

La Città di Pisa potrebbe offrire un turismo di prim'ordine, noi vogliamo farlo conoscere ed apprezzare nel mondo, per questo è nato il progetto “dettagliedintorni” che attraverso il sito internet dedicato [www.dettagliedintorni.com](http://www.dettagliedintorni.com) e il profilo dedicato sui più importanti social network promuove e fa conoscere il territorio della costa Toscana.








Promosferæ APS ETS

Presenta

**“I Lungarni di Pisa:  
Cultura, sport e tempo libero”**



Perché il territorio dell'antica Repubblica marinara  
è infinito e mai banale



1

Promosferæ APS ETS [dettagliedintorni@promosferae.it](mailto:dettagliedintorni@promosferae.it)

Da sempre i lungarni sono la storia della Città, anticamente Pisa si estendeva maggiormente a nord del Fiume Arno e solo il quartiere di ~~Kinzica~~ ~~era~~ a Sud.



Conformazione antica e moderna del centro storico

2



Il QR code per conoscere le guide di dettagliedintorni by Promosferæ  
APS ETS

## CARTÆ

Un progetto che nasce per promuovere le attività commerciali del territorio e al contempo permettere ai soci dell'Associazione Promosferæ APS ETS acquisti di prodotti e servizi con un'importante sconto sul prezzo di vendita esposto.

Elettronica

Enogastronomia

Servizi alla persona

Ristorazione

Sport

Turismo

Servizi bancari ed assicurativi



## IL FUTURO PROSSIMO

Premesso che i progetti descritti nel capitolo precedente sono i punti cardine a cui si ispira l'Associazione ed in futuro saranno sicuramente replicati e potenziati poiché sempre attuali, altre idee e progetti da porre in essere sono:

- Il progetto del recupero ambientale e sociale dell'area di **San Piero ove sorge il lago artificiale**. Visto che il cambio di amministrazione ed il luogo ancora come 12 anni fa, è stato nostro dovere reiterare la richiesta di adozione, ed attraverso invio PEC al Comune di Pisa è stato nuovamente inoltrato progetto ed interesse

**Data:** 18 ottobre 2021, 11:34:40  
**Da:** comune.pisa@postacert.toscana.it  
**A:** marco.monaco@legalmail.it  
**Oggetto:** Notifica di avvenuta protocollazione 0105131/2021

La informiamo che la sua mail ricevuta in data 16/10/2021 16:35:53 è stata correttamente protocollata al numero 0105131/2021 con oggetto PROGETTO DI RECU PERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DI PORZIONE DELLE AREE E DEL MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNAL E IDENTIFICATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO DI PISA CON I SEGUENTI NUMERI DI PARTICELLA CATASTALE : 0097-5, 0097-9, 0097-19 E 0097-26.

- Alla ricerca di spazi per sviluppare le attività istituzionali, abbiamo manifestato l'interesse alla gestione, anche congiunta con altri organismi del terzo settore, del **Polo espositivo SMS** ormai chiuso da anni, ed attraverso invio PEC al Comune di Pisa è stata inoltrata la manifestazione di interesse.

**Data:** 25 ottobre 2021, 11:36:33  
**Da:** comune.pisa@postacert.toscana.it  
**A:** marco.monaco@legalmail.it  
**Oggetto:** Notifica di avvenuta protocollazione 0108512/2021

La informiamo che la sua mail ricevuta in data 23/10/2021 22:09:34 è stata correttamente protocollata al numero 0108512/2021 con oggetto CENTRO ESPOSITIVO SAN MICHELE DEGLI SCALZI (SMS)

- La Lotta allo **Spreco alimentare** e consegna totalmente gratuita di generi alimentari ai soci in difficoltà ma tutti quelli che chiederanno un aiuto è un dovere istituzionale e civico. L'associazione ha interesse ad intervenire fattivamente anche con attività promozionali attraverso l'organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura in materia di cibo, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale che occorrono per scongiurare la piaga della fame nel mondo.
- La **Ludopatìa**, una battaglia sociale che miete migliaia di vittime ogni anno, riducendo alla rovina intere famiglie, per questo abbiamo attivato e

continueremo a farlo, interventi mirati affinché le persone capiscano quanto sia pericoloso il gioco d'azzardo. In special modo quello gestito con apparecchiature elettroniche. Il progetto si avvarrà di una serie di attività promozionali volte a far conoscere la pericolosità dell'evento anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura in materia.

- La **Nomofobia**, il termine 'NO Mobile Phone PhoBIA' viene impiegato per descrivere una condizione psicologica che può svilupparsi in tutti soggetti che manifestano l'irrazionale timore/paura di rimanere sconnessi/allontanati dalla possibilità di rimanere collegati mediante il proprio smartphone. Un'azione che sta generando un vero e proprio disagio sociale, una condizione che deve essere prontamente affrontata per difendere le generazioni future da tante altre cause di disagio che ne conseguono, fra cui il cyber bullismo e la difficoltà di una sana socializzazione. Due fenomeni sociali che affliggono centinaia di migliaia di persone ed in particolar modo la classi di popolazioni più giovani.
- La lotta al **Bullismo**, è interesse della nostra organizzazione attivare ogni tipo di azione che possa affievolire il fenomeno; il progetto è di produrre di dibattiti e simposi, con la finalità di sviluppare percorsi virtuosi per tutti gli agenti che si trovano ad affrontare l'evento.
- La **Formazione extra-scolastica** o dopo scuola, attività sviluppata in collaborazione con altri enti del terzo settore del territorio, rivolto a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, per garantire un aiuto fattivo alle famiglie, con lo scopo di abbattere le carenze didattiche e sociali manifestate dai ragazzi/e, ma anche per dare ulteriori opportunità di crescita, sia culturale che motivazionale. Perché oltre ai *devices* (dispositivi elettronici) c'è molto di più nel mondo, un bel libro ad esempio oppure una passeggiata alla scoperta della natura che ci circonda. Perché scoprire e/o riscoprire aiuta ad emanciparsi.
- La **Borsa di Studio** per studenti delle Scuole medie Superiori. I soci fondatori dell'associazione hanno creato l'organizzazione ritenendo questo istituto strutturale dell'attività associativa e dovere riprenderla e metterla a regime. Aiutare un adolescente a studiare è un piccolo gesto che ha un grande significato simbolico. La sconfitta dell'ignoranza, non solo culturale è un diritto/dovere di ogni società fondata sui beni comuni.
- **Sport&benessere**, è interesse lo sviluppo di tutte le possibili iniziative che accompagnino il socio e gli aderenti verso attività sportive dilettantistiche poiché il movimento è alla base di una vita sana.  
Per l'associazione è anche un ottimo veicolo per accrescere soci e volontari ma anche per attivare partnership e fare rete con altri enti del terzo settore interessati a collaborazioni per la creazione e lo svolgimento di eventi ludico-

sportivi. L'incontro al museo del Calcio, con la Delegazione del Comune di Pisa, avvenuto ad Ottobre 2021 è stato il primo passo per concretizzare i vari probabili e futuri progetti.

- **Turismo senza barriere**, l'associazione da sempre è sensibile ai temi della disabilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e a tutti gli ostacoli che una persona diversamente abile deve quotidianamente affrontare ogni qualvolta affronti la giungla cittadina e non solo, l'Associazione ha interesse ad intervenire fattivamente anche con attività promozionali attraverso organizzazione e gestione di attività di interesse, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura in materia di abbattimento di barriere architettoniche e della pratica del volontariato per favorire interazione tra le persone facendo cadere ogni pregiudizio
- **Trasporto sociale ed il pony express**, esclusivamente per i soci è attivo il trasporto sociale ed il pony solidale con gli automezzi di proprietà dei soci che hanno il piacere di metterli a disposizione a favore degli altri soci che temporaneamente o permanentemente sono in una situazione di non autosufficienza, attivando quel virtuoso meccanismo che è la banca del tempo ed il mutuo aiuto.
- E tutte le idee ed i progetti che vorrete suggerirci! Perché uniti si vince.

## **I riferimenti amministrativi**

### **Organi sociali**

PRESIDENTE Marco Monaco

CONSIGLIERI dell'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  
Paola Giustiniani, Francesco Monaco

SEDE LEGALE: Via Oratoio n. 29, Loc.tà Oratoio – PISA

CODICE FISCALE: 93067260500

**NOTA: Ai sensi dell'Art. 3 del vigente Statuto “Finalità istituzionali** -  
L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione opera senza scopo di lucro. È soggetto attivo ed integrante del terzo settore italiano, promuove cultura, socialità, solidarietà. È autonoma, pluralista e apartitica.”, la sede legale è da sempre appoggiata alla residenza del Presidente protempore per evitare di sostenere spese finì a se stesse ed improduttive. Questo non esclude la possibilità di trasferire la sede legale in spazi più idonei se ne capitasse l'opportunità, l'Organo di amministrazione ha il mandato per la ricerca.

Tel. cell. 388 9552892

Email: [promosferae.aps.ets@gmail.com](mailto:promosferae.aps.ets@gmail.com)  
[promosferae\\_onlus@tiscali.it](mailto:promosferae_onlus@tiscali.it)

Sito internet: [www.promosferae.org](http://www.promosferae.org)

Riferimenti finanziari:

CODICE SWIFT: BAPPIT21T52

CODICE IBAN: IT22 H 05034 14021 000000002921

	
<b>CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE</b>	
CODICE FISCALE 93067260500	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE PROMOSFERAE ONLUS	
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ORATOIO 29	
C.A.P. 56121	COMUNE PISA
PROV. PI	
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE</b>	
CODICE FISCALE MNCMRC69R14G702Y	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVVERO DENOMINAZIONE MONACO MARCO	
DATA 22/02/2013	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT PISA
IL FUNZIONARIO  <b>GIULIA GABRIELLA CIANI</b>	



## Fac-Simile per iscriversi

Modulo per  
l'iscrizione all'Associazione

All'Organo di Amministrazione  
dell'Associazione  
PROMOSFERAE APS ETS  
Via Oratoio, 29  
56121 PISA

**Oggetto:** DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "PROMOSFERAE APS ETS" con  
sede legale in Via Oratoio n. 29, Pisa identificata con il Cod. Fiscale n. 93067260500

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_; tel. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_; E-mail Pec \_\_\_\_\_;  
Documento d'identità: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

- avendo preso visione dello Statuto dell'Associazione;
- condividendone i fini istituzionali all'art. 3 e le attività all'art. 4 ai sensi del D.L. n. 117/2017;
- apprezzando democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Organizzazione promuove;
- dichiarando l'inesistenza di pendenze penali a suo carico;

### FA RICHIESTA ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Affinché possa essere iscritto:

- ☐ nel "Libro degli associati" dell'Associazione denominata "PROMOSFERAE APS ETS"
- ☐ nel "Libro dei Volontari" dell'Associazione denominato "PROMOSFERAE APS ETS"

Pisa, \_\_\_\_\_

In fede



Modulo per  
l'iscrizione all'Associazione

#### Informativa per domande di ammissione

Al sensi e nel rispetto del DLGS 196/03, in materia di trattamento di dati personali e misure minime di sicurezza, l'ASSOCIAZIONE PROMOSFERAE APS ETS, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati:

##### FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soci sono direttamente e liberamente forniti dall'interessato

##### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'associazione e secondo le seguenti finalità:

- per le quali non occorre il consenso sulla base di obblighi di legge, precontrattuali o contrattuali
  - tenuta e gestione dei libri sociali e previsti dallo statuto;
  - finalità connesse con lo scopo e la natura dell'associazione, come previsto dallo statuto
  - finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
  - accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo interesse)
- per il trattamento (ad esclusione della comunicazione) nell'ambito delle legittime attività dell'associazione di dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (relativi allo stato di salute, all'origine razziale ed etnica, alla vita ed orientamento sessuale, biometrici o genetici) riguardanti i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con l'associazione
- per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso per finalità funzionali all'attività dell'associazione (ad es. promozione, invito periodico di comunicazioni elettroniche, ecc.)

##### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopradette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno dunque trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, protetti con misure adeguate di sicurezza. Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione). Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e l'UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale all'efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati. I dati non saranno oggetto di diffusione

##### PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.

##### CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Nel caso in cui l'interessato non comunichi i propri dati anagrafici non sarà possibile procedere all'erogazione dei servizi richiesti dall'interessato. Tutti i dati non necessari per procedere all'erogazione dei servizi richiesti dall'interessato, sono facoltativi.

##### CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati

- a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all'organizzazione della scrivente, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni
- nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge

##### DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (riportati in calce), proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

##### RECAPITI E CONTATTI

Il Titolare del trattamento dei dati è l'ASSOCIAZIONE PROMOSFERAE APS ETS nella persona del suo presidente pro-tempore, MARCO MONACO, domiciliato per questo incarico c/o VIA ORATOIO, 29, PISA

#### Presa visione e ulteriori consensi dell'interessato

Al sensi del Reg. (UE) 2016/679, io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di soggetto interessato a/o prendo atto dell'informativa di cui sopra ed in particolare relativa al trattamento, mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed eventualmente al di fuori, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, dei dati personali richiesti per l'adesione all'ASSOCIAZIONE PROMOSFERAE APS ETS.

Inoltre

☐ Accosento ☐ Non accosento al trattamento dei dati personali per finalità funzionali all'attività dell'associazione quali ad es. promozione ed invito periodico di comunicazioni elettroniche, ecc.

Pisa, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il modulo può essere richiesto all'indirizzo mail [promosferae.aps.ets@gmail.com](mailto:promosferae.aps.ets@gmail.com), la segreteria provvederà all'inoltro. Il modello dovrà essere appositamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, scannerizzato ed inviato allegando anche una copia di documento d'identità in corso di validità.

L'Organo di Amministrazione nella prima adunanza utile provvederà all'esame ed alla approvazione ai sensi dell'**Art. 9 del vigente Statuto** *"Ammissione - La qualità di Socio si acquista con l'ammissione del nuovo associato attraverso deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dello status di socio. All'interno dell'associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa."*

## Quote sociali annuali

L'importo della quota sociale, così come descritta in Statuto, come fonte di finanziamento e funzionamento è deliberato ogni anno dall'assemblea programmatica che si svolge nell'ultimo trimestre dell'anno.

La Quota è in misura variabile a seconda dell'attività associativa deliberata.

## Erogazioni liberali

### Erogazioni liberali e obbligo di tracciabilità

La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto l'obbligo di **tracciabilità** per poter usufruire della maggior parte delle detrazioni fiscali. Ciò significa, che per poter fruire della deduzione/detrazione fiscale sulle erogazioni liberali, occorre, effettuare il pagamento non in **contanti** ma, piuttosto, tramite l'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, ossia:

**Bancomat;**

**Carta di credito o di debito;**

**Assegno bancario o circolare;**

**Bonifico.**

Senza l'effettuazione del pagamento con mezzi tracciabili sono precluse le agevolazioni fiscali sui versamenti effettuati per erogazioni liberali.

### *Cosa si intende per erogazioni liberali?*

Le **erogazioni liberali**, sono dei versamenti spontanei, effettuati in favore di Onlus, associazioni, istituzioni religiose. L'obiettivo dell'erogazione è quello di sostenere questi enti nella loro azione sociale. Per questo motivo le erogazioni liberali consentono di ottenere, in favore di chi le effettua, detrazioni e deduzioni fiscali.

L'obiettivo dell'agevolazione fiscale è quello di sostenere questo tipo di erogazioni liberali in favore di enti che operano prevalentemente nel campo sociale.

### Erogazioni liberali: le detrazioni d'imposta ai fini irpef

Detrazione d'imposta al 26% per l'anno 2021

Erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.